

**LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1974, N. 5<sup>1</sup>**

**Provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati  
alla consultazione elettorale dell'autunno 1973<sup>2</sup>**

**Art. 1**

Allo scopo di agevolare l'esercizio del dovere civico di cui all'art. 48 della Costituzione, a favore dei cittadini emigrati all'estero, i quali abbiano esercitato il diritto elettorale attivo nella consultazione elettorale regionale dell'autunno 1973, è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno nella misura di lire 20.000.

**Art. 2**

Per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente articolo la Regione si avvale del servizio economato dei Comuni ai quali gli interessati dovranno rivolgersi il giorno stesso o nei due giorni successivi a quello della consultazione elettorale. La somma sarà erogata dopo che la qualità di elettore emigrante sia stata controllata sullo schedario elettorale e su presentazione del certificato elettorale sul quale sia stato apposto il bollo della sezione elettorale quale prova dell'avvenuto esercizio di voto.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 13 agosto 1974, n. 37.

---

---

Le somme corrisposte dai Comuni saranno rimborsate dalla Regione dietro presentazione delle ricevute di quietanza rilasciate dagli interessati.

**Art. 3**

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1973 in lire 100 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

**Art. 4**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del Testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

